

Dal ministero dell'economia al lavoro per la definizione del provvedimento attuativo

Reti d'impresa, disco verde dall'Ue

Bruxelles dà il via libera. Parte il cantiere sull'asseverazione

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA
E CRISTINA BARTELLI

Via libera comunitario alle reti di impresa. La nuova forma di agevolazione introdotta dalla manovra correttiva 2010 ha infatti incassato l'ok di Bruxelles, secondo cui la detassazione di cui all'articolo 42 del dl n. 78/2010 non costituisce una forma di aiuto di Stato. Tutto pronto, quindi, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Il primo ad arrivare sarà il decreto sull'asseverazione, che il ministero dell'economia metterà a punto per individuare gli enti e organismi dell'imprenditoria abilitati a validare i programmi comuni delle reti. L'obiettivo del dipartimento delle finanze è quello di predisporre un meccanismo di asseverazione piuttosto rigoroso (sia nella forma, leggasi requisiti delle imprese aderenti alle reti, sia nella sostanza); i soggetti che saranno individuati saranno tutti enti di una certa rilevanza e rappresentatività. L'ok dell'Ue è arrivato senza particolari specificità, dopo che inizialmente, nell'estate scorsa, l'informativa inviata a Bruxelles dall'Italia era stata

ritenuta non completa. Toccherà poi all'Agenzia delle entrate dettare con proprio provvedimento i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater del citato articolo 42. In realtà il termine per l'emanazione previsto (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) è già decorso, ma in via Cristoforo Colombo i tecnici dell'amministrazione finanziaria stanno lavorando. In cantiere c'è anche la relativa circolare esplicativa dell'Agenzia.

L'agevolazione introdotta dalla manovra 2010 (che, peraltro, ha apportato modifiche anche alla disciplina e ai contenuti dei contratti di rete) consiste in una «detassazione» degli utili reinvestiti. Più propriamente si tratta di una sospensione d'imposta, e non di uno sconto fiscale: la quota degli utili che fino al 31 dicembre 2012 sarà destinata dalle imprese aderenti alle reti a un'apposita riserva, deputata a finanziare gli investimenti del programma di rete attuati entro l'anno successivo, sconterà la tassazione solo al momento dell'utilizzo. Per beneficiare di questo differimento, però, le reti dovranno incassare prima l'asseverazione del programma

Reti di imprese: la nuova agevolazione

- Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota degli utili destinati a realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete, accantonata in un'apposita riserva, diviene imponibile solo nell'anno in cui la riserva è utilizzata;
- È necessario che il programma di rete sia preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dall'apposito dm, oppure, in alternativa, da organismi pubblici individuati dal medesimo decreto;
- La quota di utili in sospensione d'imposta diviene imponibile anche laddove la riserva sia utilizzata per la copertura di perdite di esercizio oppure venga meno l'adesione dell'impresa al contratto di rete;
- La quota di utili detassabile non può comunque superare il limite di un milione di euro.

comune. A rilasciarla saranno gli organismi e le associazioni del mondo produttivo individuati dal citato decreto del Mef, di prossima emanazione. Il «bollino» sarà rilasciato previo riscontro della sussistenza sia degli elementi propri del contratto di rete, sia dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.

Il plafond messo a disposizione dal dl n. 78/2010 in favore delle reti è di 48 milioni di euro: 20 milioni per l'anno 2011, 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il beneficio sarà fruibile soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'anno nel quale gli utili agevolati sono stati conseguiti; nessuna rilevanza, dunque,

ai fini dell'acconto dell'esercizio successivo.

Operativamente, a vigilare sulla corretta implementazione dell'agevolazione sarà l'Agenzia delle entrate. Oltre a emanare la normativa di attuazione, infatti, l'Agenzia dovrà verificare la regolarità del meccanismo, appurando la concreta realizzazione degli investimenti e, eventualmente, revocando i benefici fruiti indebitamente.

In ogni caso, il tetto massimo previsto dalla legge è fissato a un milione di euro: questa, dunque, la quota di utili massima che ogni società potrà accantonare nella riserva in sospensione d'imposta. Tale riserva dovrà essere indicata in bilancio e descritta in nota in-

tegrativa. Il differimento dell'imposizione viene meno se gli utili sono utilizzati per finalità diverse dalla realizzazione degli investimenti di programma, per la copertura delle perdite di esercizio o, infine, qualora termini l'adesione dell'impresa al contratto di rete (recesso o scioglimento). Come evidenziato dall'articolo 42, comma 2-septies del dl n. 78/2010, trattandosi di un'agevolazione alle imprese, la norma in favore delle reti era soggetta all'autorizzazione della Commissione Ue, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Quest'ultimo, infatti, subordina all'esame di Bruxelles la praticabilità dei regimi di aiuti concessi dai paesi membri alle imprese. Laddove la Commissione rilevi che un aiuto statale è incompatibile con il mercato interno è tenuta a richiedere che lo Stato interessato modifichi o sopprima la disposizione. Tuttavia non è stato questo il caso: secondo la Commissione, le agevolazioni predisposte in favore delle reti non costituiscono una violazione della concorrenza, né integrano gli estremi per essere considerate un aiuto di Stato.